

## CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre – con sede in Roma, Via Ostiense 161, C.F.04400441004, d'ora in poi denominata "Università" o soggetto promotore, rappresentata dal Direttore Amministrativo dott. Pasquale Basilicata nato a Napoli il 12/7/1954.

E

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, d'ora in poi denominato ISPRA o soggetto ospitante, agli effetti del presente atto rappresentato dal Commissario Prefetto Vincenzo Grimaldi, nato a Cardito (NA) il 25/06/1942.

### PREMESSO

1. che l'art. 28, comma 1, del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);
2. che l'art.28, comma 2, del succitato D.L., ha attribuito all'ISPRA le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, i quali sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del medesimo articolo;
3. che l'art.28, comma 4, del citato D.L. n.112/2008, ha disposto che la denominazione "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale", sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM;
4. che l'art.28, comma 5, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali dei suddetti Enti, fino all'avvio dell'ISPRA, ha previsto la nomina di un Commissario e due sub Commissari;
5. che con decreto GAB/DEC/214/2008 del 23/07/2008, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha nominato Commissario dell'ISPRA il Prefetto Vincenzo Grimaldi e sub Commissari il dott. Stefano Laporta e l'Ing. Emilio Santori;
6. che l'ISPRA, in forza delle suddette norme, continua a svolgere le funzioni di elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale che, ai sensi della Legge n.61/1994, erano attribuite all'APAT;
7. che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini pratici e stage a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;
8. che il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;

9. che il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
10. che l'Università degli Studi Roma Roma Tre prevede e promuove attività di tirocinio inserite all'interno dei corsi di studio presso di essa attivati;
11. che i tirocini di formazioni e orientamento sono attivati dall'Università al solo scopo di integrare il processo di apprendimento e di formazione degli allievi, completare la loro formazione curriculare e le nozioni apprese nei corsi di insegnamento dell'Università stessa, consentire l'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto i tirocini in questione non costituiscono rapporto di lavoro né hanno, quale finalità precipua, l'inserimento dei tirocini nel mondo del lavoro;
12. che l'organico dell'ISPRA soddisfa i requisiti di cui all'art.1 D.M.142/98;
13. che in materia di tirocini formativi e orientamento trovano applicazione la disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del citato art. 18 della L.196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998 n.142;
14. che i candidati proposti dall'Università avranno una preparazione inerente e coerente con le attività istituzionali svolte dalle unità tecniche dell'ISPRA. L'ISPRA, pertanto, è disposto ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti scelti tra quelli selezionati e proposti dall'Università;
15. che l'Università ha interesse ad avvalersi della suddetta disponibilità nel corso dei prossimi anni in maniera continuativa;
16. che l'ISPRA e l'Università concordano sull'opportunità di evitare il riprodursi di procedimenti burocratici simili tra loro in quanto finalizzati al medesimo obiettivo, riducendo così i tempi di attivazione dei singoli tirocini;
17. che per tale ragione l'ISPRA è disponibile a stipulare con l'Università una Convenzione per tirocini di formazione e orientamento, per accogliere presso le sue strutture tirocinanti per un massimo di 40 unità.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1  
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2  
(Oggetto)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'ISPRA si dichiara disponibile ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le sue strutture, durante il periodo di validità della presente convenzione, laureandi/e e laureati/e entro 18 mesi dal conseguimento della laurea, nonché coloro che frequentano master universitari (di primo e secondo livello), dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.

Tra i/le candidati/e selezionati/e e proposti/e dall'Università, l'ISPRA individuerà e sceglierà i tirocinanti, che siano in possesso di una preparazione inerente e coerente alle attività istituzionali svolte dall'Istituto, riservandosi di valutare preventivamente e singolarmente la possibilità di inserimento degli/le stessi/e nelle diverse Unità tecniche, anche sulla base dell'analisi del curriculum vitae di ogni candidato/a.

Il numero massimo di soggetti accolti non dovrà in ogni caso essere superiore alle 40 unità per l'intero periodo di validità della presente convenzione.

Al termine del tirocinio l'Università rilascerà ai/le tirocinanti il relativo attestato di tirocinio oppure l'attività svolta dai/le tirocinanti verrà convertita in crediti formativi universitari secondo le norme in vigore presso l'Università degli Studi di Roma Tre.

### Art. 3

#### (Modalità della prestazione)

I tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 non costituiscono rapporto di lavoro. I tirocini dovranno perseguire esclusivamente fini didattici e di acquisizione e conoscenza del mondo produttivo. Il soggetto ospitante farà svolgere ai/le tirocinanti esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio. I tirocini non comportano alcun onere per il soggetto ospitante e vengono svolti dai/le tirocinanti a titolo gratuito.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un responsabile didattico-organizzativo designato dal soggetto promotore (d'ora in poi denominato tutor dell'Università) e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante (d'ora in poi denominato tutor ISPRA).

L'attivazione di ciascun tirocinio, in base alla presente Convenzione, è subordinata alla predisposizione ed approvazione di un progetto formativo (Format All. A), sottoscritto da un rappresentante dell'Università, dal Responsabile ISPRA della convenzione e dal/la tirocinante per presa visione e accettazione. Detti progetti formativi costituiscono parte integrante della presente Convenzione e pertanto, a seguito della loro sottoscrizione, dovranno essere allegati alla suddetta Convenzione.

Ogni progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del/la tirocinante;
- i nominativi del tutor dell'Università e del tutor ISPRA;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture ISPRA (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- l'indicazione relativa alla valenza o meno come credito formativo.

Il programma del periodo di ciascun tirocinio viene stabilito di comune accordo tra il tutor dell'Università ed il tutor ISPRA.

Per assicurare un razionale e proficuo impegno delle risorse ISPRA e garantire al tempo stesso uno svolgimento del tirocinio profittevole per il/la tirocinante, la durata minima del tirocinio non potrà essere inferiore ai tre mesi; la durata massima non potrà comunque superare il limite di mesi dodici previsti come limite massimo dal D.M. n. 142/98, art. 7.

Art. 4  
(Obblighi del/la tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il/la tirocinante è tenuto/a a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor dell'Università e dal tutor ISPRA.

In caso di particolari esigenze di servizio o di gravi negligenze da parte del/la tirocinante è facoltà del soggetto ospitante sospendere o interrompere il relativo tirocinio, sentito il parere del tutor dell'Università.

Terminato il periodo di tirocinio sarà cura del/la tirocinante redigere una relazione finale sull'attività svolta e inviarla al tutor dell'Università e al tutor ISPRA.

Art. 5  
(Obblighi delle parti)

L'Università assicura i/le tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore.

Le coperture assicurative dovranno riguardare anche le attività eventualmente svolte dal/la tirocinanti al di fuori delle sedi ISPRA e rientranti nei progetti formativi e di orientamento, che dovranno essere allegati alla presente Convenzione.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ISPRA si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e dei progetti formativi e di orientamento.

In attuazione dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1998, n. 363, ed ai sensi del D.lgs 09/02/2008, n.81, Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'ISPRA si impegna a garantire ai/le tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il soggetto promotore.

Art. 6  
(Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'ISPRA o di cui il soggetto promotore e/o il/la tirocinante venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto al soggetto promotore e al/la tirocinante di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dal/la tirocinante, né da chiunque collabori alla stessa ad ogni titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ISPRA e comunque con l'obbligo di riferimento alla presente convenzione.

Art.7

(Durata e decorrenza della convenzione)

La presente Convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data della stipula.

Art. 8

(Spese e oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

Art. 9

(Nomina dei responsabili della convenzione)

Il responsabile della convenzione ISPRA è l'Ing. Adolfo Pirozzi, Responsabile del Servizio Educazione e Formazione Ambientale.

Il responsabile di convenzione dell'Università degli Studi Roma Tre è il Direttore Amministrativo, dott. Pasquale Basilicata.

Art. 10

(Risoluzione della convenzione)

La presente convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempimento della controparte.

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre la convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo tra i contraenti risultante da atto scritto.

Art. 11

(Proprietà dei risultati)

Le relazioni finali degli studi oggetto del tirocinio rimangono di proprietà esclusiva del/la tirocinante, fermo restando l'eventuale utilizzo da parte dell'ISPRA per il solo soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi per gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13  
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA in Roma, via Vitaliano Brancati n.48, e l'Università, in Roma, Via Ostiense n.161.

Art. 14  
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 15  
(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 14/05/2010

Per l'ISPRA

*Il Commissario*

Prefetto Vincenzo GRIMALDI

.....  


Per l'Università

*Il Direttore Amministrativo*

Dott. Pasquale Basilicata

.....  
  


Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli Artt. 4 (obblighi del/la tirocinante), 5 (obblighi delle parti), 6 (riservatezza), 10 (risoluzione della convenzione), 12 (trattamento dei dati personali), 15 (foro competente) della presente convenzione, le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per l'ISPRA

*Il Commissario*

Prefetto Vincenzo GRIMALDI

.....  


Per l'Università

*Il Direttore Amministrativo*

Dott. Pasquale Basilicata

.....  
  
